



COMUNE DI MATERA  
CITTA' DEI SASSI  
Segreteria Generale



REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER  
L'AUTOGESTIONE DEI CENTRI DIURNI E DELLE AREE DI QUARTIERE

Approvato con atto di C.C. n. 51 del 19.9.1997

## **ART. 1**

Il Comune attua interventi di prevenzione e promozione sociale a sostegno di iniziative di tipo educativo, culturale, ricreativo, solidaristico, per favorire un ruolo attivo degli anziani nella società al fine di prevenire fenomeni di emarginazione e di valorizzare le potenzialità degli anziani, ai sensi degli artt. 18 e 20 della L.R. 19.05.1997, n°25

## **ART. 2**

Il Centro diurno rappresenta il punto di riferimento per gli anziani della comunità locale, in quanto luogo di incontro sociale, ricreativo, educativo, culturale. E' una struttura polivalente di politica sociale per gli anziani, rivolta non soltanto agli anziani, ed integrato con la rete delle strutture e dei servizi del territorio, ai sensi dell'art.31 della L.R. 19.05.1997, n°25

## **ART. 3**

I requisiti strutturali e gestionali del Centro diurno sono quelli stabiliti dal piano socio-assistenziale regionale.

## **ART. 4**

A titolo sperimentale il Comune può istituire Centri diurni "a gestione sociale", imperniata su un comitato di gestione eletto democraticamente dai frequentatori e conseguentemente gestito per il tramite dei cittadini che li frequentano con lo scopo di valorizzare le capacità di autorganizzazione degli anziani. I successivi articoli stabiliscono i criteri organizzativi dei centri diurni autogestiti.

## **ART. 5**

Gli anziani, costituiti formalmente in associazione, sulla base di accordi convenzionali con il Comune, programmano le attività, le gestiscono e vi partecipano con l'obiettivo di valorizzare le capacità di auto-organizzazione e di responsabilità nei confronti della cittadinanza e delle istituzioni.

## **ART. 6**

I centri diurni possono essere gestiti direttamente dal Comune, da cooperative sociali specializzate e preferibilmente qualificate e dalle Associazioni operanti nell'area degli anziani, nel territorio di pertinenza del Comune, con esclusione di quelle politiche, purchè iscritte all'apposito registro regionale e all'albo comunale delle libere forme associative.

## **ART. 7**

Gli Statuti delle associazioni dovranno prevedere le seguenti norme:

- l'associazione ha un carattere pluralistico, non persegue fini di lucro, ha finalità ricreative, culturali, solidaristiche;
- possono essere soci dell'associazione unicamente persone fisiche;
- non è consentito respingere la richiesta di iscrizione all'associazione, salvo nei caso di persone che abbiano commesso ripetute e gravi azioni a danno dell'associazione o del centro sociale;

## **ART. 8**

Le Associazioni formalmente costituite e le cooperative sociali di cui al precedente art.6 concordemente con il Comune stipulano formali convenzioni che dovranno prevedere:

- l'assegnazione in uso gratuito di beni patrimoniali dei Comune, da gestire secondo linee di indirizzo concordate fra il comitato di gestione ed il servizio sociale del comune;
- gli atti di programmazione delle attività e di regolazione degli orari e della gestione che il servizio sociale dei Comune si riserva di approvare preventivamente;
- la piena responsabilità, di fronte ai cittadini e alle istituzioni, per quanto riguarda le iniziative e le scelte assunte nella gestione dei centri diurni;
- gli strumenti e gli organismi di controllo che il comune intende attivare per verificare la corretta attuazione della convenzione, nonché la corretta amministrazione delle risorse;
- il reinvestimento degli utili ricavati dalla gestione dei centri diurni, al termine di ogni anno, in migliorie al patrimonio comunale gestito o in iniziative solidaristiche;
- l'acquisizione in proprietà dei comune del patrimonio dell'associazione, al momento della sua liquidazione;
- l'obbligo da parte dell'associazione di dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie alla gestione delle attività;
- l'assunzione in carico all'associazione di tutti gli oneri relativi alla gestione delle attività e dei locali, alle pulizie, alla manutenzione ordinaria e alle utenze.

## **ART. 9**

La relazione tra Comune, cooperative sociali e Associazioni dovrà essere impostata secondo il principio di sussidiarietà:

Alle Associazioni e alle cooperative sociali dovrà essere riconosciuta dal Comune la massima autonomia e responsabilità e, di conseguenza, dovrà essere richiesta la maggiore autosufficienza possibile sia nella gestione che nell'autofinanziamento.

Nel caso in cui le Associazioni non siano in grado di raggiungere la completa autonomia, le convenzioni potranno prevedere i sostegni necessari da parte del Comune. In particolare gli aiuti finanziari potranno assumere la forma di contributi o di quote, determinate annualmente a carico del Comune relative alle spese per le utenze, con esclusione delle spese telefoniche. In nessun caso è ammessa l'assunzione senza limiti, da parte del Comune, delle spese per le utenze.